



COMUNE DI FRATTAMINORE

(Provincia di Napoli)

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

COMUNICATO A SEGUITO DELL'ORDINANZA N. 2 DEL 9 FEBBRAIO 2022

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.

UTILZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CIVILE DELLE VIE RESPIRATORIE

È stata pubblicata l'Ordinanza n. 2 del 9.2.2022 emanata dal Presidente Vincenzo De Luca, che contenente ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Ecco la parte ordinativa dell'Ordinanza.

Fatta salva l'adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell'evoluzione della situazione epidemiologica:

1. fatta eccezione per i soggetti esclusi dall'obbligo ai sensi dell'art. 1, comma 3 dell'Ordinanza del Ministro della Salute dell'8 febbraio 2022 (bambini di età inferiore ai sei anni; persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina; persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo; soggetti che stanno svolgendo attività sportiva), **l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche all'esterno, resta obbligatorio, sul territorio regionale, in ogni luogo non isolato - ad es. nei centri urbani, nelle piazze, sui lungomari nelle ore e situazioni di affollamento - nonché nelle file, code, mercati o fiere ed altri eventi, anche all'aperto, e nei contesti di trasporto pubblico all'aperto quali traghetti, battelli, navi.**
2. Si raccomanda ai soggetti che utilizzano mezzi di trasporto, di linea e non di linea, di indossare correttamente - a tutela della propria e della altrui sicurezza - i dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutte le aree terminal (ivi compresi banchine, moli e binari) nonché all'ingresso e a

bordo dei mezzi di trasporto, durante tutto il tragitto, ferma l'osservanza delle ulteriori disposizioni vigenti per la prevenzione del rischio di contagi.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di cui al presente provvedimento è punito, ai sensi delle norme del decreto - legge n. 19/2020 e del decreto legge 33/2020, come modificati in sede di conversione in legge e ss.mm.ii., con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità. Si applicano, per quanto non stabilito dal presente provvedimento, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. Per il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 202, commi 1, 2 e 2. 1, del codice della strada. Ai relativi procedimenti si applica l'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

IL TESTO INTEGRALE DELLA ORDINANZA N. 2/2022 E' PUBBLICATO NELL'HOME PAGE DEL SITO WEB DEL COMUNE.

Frattaminore, 9 Febbraio 2022

IL SINDACO
(Dr. Giuseppe Bencivenga)